



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**Ordinanza n. 51 del 21/12/2021**

**OGGETTO: LAVORI APPALTATI DAL GENIO CIVILE DI VENEZIA PER RICOSTRUZIONE DELLA FASCIA LITORANEA PER LA PROTEZIONE DELLA COSTA A SEGUITO DELL'EROSIONE PROVOCATA DALLA MAREGGIATA ECCEZIONALE DELL'OTTOBRE 2018 A BIBIONE. INTERDIZIONE AL PUBBLICO USO DELL'ARENILE PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.**

## **IL DIRIGENTE Servizio Demanio**

Vista l'autorizzazione prot.n. 31204/2021 rilasciata da questo Servizio alla ditta NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. con sede in Chioggia (Ve), per il transito di veicoli sull'arenile di Bibione nell'ambito dei lavori di *ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 a Bibione*, CUP H83H19000150001, CIG 8557845D17, appaltati dall'U.O. Genio Civile di Venezia alla medesima ditta;

Considerato che i lavori riguarderanno la zona di arenile individuata come da planimetria allegata e verranno eseguiti dalla ditta appaltatrice, anche per mezzo di imprese subaffidatarie ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che la stagione balneare è ormai conclusa ma che permane comunque la necessità di mettere in sicurezza l'area demaniale marittima interessata dai lavori dell'Autorità Regionale per evitare rischi potenziali e prevenire comportamenti inadeguati da parte dei fruitori dell'arenile che frequentano l'arenile anche fuori stagione;

Considerato che tali lavori si protrarranno presumibilmente fino a tutto il mese di febbraio 2022, giusta comunicazione dell'U.O. Genio Civile di Venezia acquisita agli atti d'ufficio in data 21.12.2021;

Ritenuto opportuno interdire l'area demaniale marittima interessata dai lavori, mediante apposizione di apposita cartellonistica di pericolo e di divieto di accesso all'area medesima a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il Codice della Navigazione;

Visto il Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo approvato con delibera C.C. n. 36 del 08/04/2003 e successiva modifica con D.C.C. n. 04/2014;

Visto l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 30/2021, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è incardinato;

tutto ciò premesso

## **DISPONE**

l'interdizione al pubblico uso dell'area demaniale marittima interessata dai lavori sopra descritti e il divieto di libero transito nell'area demaniale individuata come da planimetria allegata, fino a tutto il mese di febbraio 2022;

## **ORDINA**

alla ditta NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. di Chioggia e alle ditte sue subaffidatarie di mettere in sicurezza l'area demaniale interessata dai lavori, posizionare adeguata cartellonistica di pericolo e di chiusura con conseguente delimitazione dell'area, di esercitare il controllo e la sorveglianza dell'area demaniale nonché di garantire il servizio di guardiania delle delimitazioni e protezioni installate per la pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori e comunque non oltre il mese di febbraio 2022 evitando ogni possibile interferenza con i lavori di cui al progetto *Intervento di ripascimento manutentivo dell'arenile di Bibione – 2022* a firma dell'Ing. Massimo Tondello, autorizzati dall'U.O. Genio Civile di Venezia.

## **SANZIONI**

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012 nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Chiunque non osservi gli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, è resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo online del Comune di San Michele al Tagliamento e deve essere esposta al pubblico in forme e modi adeguati in prossimità dell'area interessata;
2. gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna fino al ripristino;
3. la presente ordinanza è trasmessa alla Regione del Veneto Genio Civile di Venezia, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle – Delegazione di Spiaggia di Bibione, alla Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, alla ditta NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. di Chioggia e imprese subaffidatarie nonché alla Bibione Spiaggia S.r.l. e sue incaricate esecutrici dei lavori di cui al progetto "*Intervento di ripascimento manutentivo dell'arenile di Bibione – 2022*", a firma dell'Ing. Massimo Tondello e autorizzati dall'U.O. Genio Civile di Venezia.

## **AVVERTE**

*Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:*

- *ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.*

IL DIRIGENTE

dott. Luca Villotta

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 22/12/2021 al 06/01/2022.

**IL MESSO COMUNALE**  
Ferron Willy

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 22/12/2021 08:22:10

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331